

**COMUNE DI GIULIANO DI ROMA**  
**(Prov. di Frosinone)**

ORIGINALE

=====

Spedita il \_\_\_\_\_

Prot. n. \_\_\_\_\_

=====

**DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE**

SESSIONE STRAORDINARIA SEDUTA IN PRIMA CONVOCAZIONE

**VERBALE N. 53 SEDUTA DEL 22.12.1998**

**OGGETTO :REGOLAMENTO COMUNALE ISTITUZIONE CANONE DELLA PUBBLICITA'**

L'anno millenovecentonovantotto il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 20.45 in Giuliano di Roma e nella Residenza Municipale, il Consiglio Comunale convocato dal Sindaco con avvisi scritti a domicilio a termini dell'art. 125 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915 n. 148, si è ivi riunito.

Fatto normale appello nominale, risultano:

	PRESENTE	ASSENTE
1) Colafranceschi Cesare	X	
2) Antonetti Aldo	X	
3) Agostini Elena	X	
4) Torella Antonio	X	
5) D'Ambrogio Daniela	X	
6) Protani Francesco	X	
7) Guglielmi Stefano		X
8) Torella Luca		X
9) Di Girolamo Luciano	X	
10) Felici Franco	X	
11) Colafranceschi Giuseppina	X	
12) Lampazzi Giulio	X	
13) Cologgi Alberico	X	
TOTALE	11	2

Accertato che il numero dei presenti è legale, secondo le prescrizioni dell'art. 127 del citato T.U.L.C.P. per la validità della presente seduta in prima convocazione, il Prof. Cesare Colafranceschi, Sindaco, ha assunto la Presidenza ed ha dichiarato aperta la seduta che si tiene pubblica, con l'assistenza del Segretario Comunale Dr De Santis Mario.

*Comune di Giuliano di Roma  
(prov. di Frosinone)*

*Regolamento comunale  
concernente le iniziative  
pubblicitarie  
che incidono sull'arredo urbano e  
sull'ambiente*

## **TITOLO I**

### **Oggetto del Regolamento**

#### **Art.1**

##### ***Oggetto del Regolamento***

1. Il presente regolamento disciplina le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente nell'ambito del territorio comunale.
2. Il regolamento si applica esclusivamente ai mezzi pubblicitari installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o da luoghi percepibili.
3. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può intraprendere iniziative pubblicitarie senza aver ottenuto l'autorizzazione, e senza aver pagato il canone.

## **TITOLO II**

### **L'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari**

#### **Art.2**

##### ***Domande per il rilascio dell'autorizzazione***

1. Chiunque intende installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari nei luoghi di cui all'art.1, comma 2, del presente regolamento, deve rane domanda scritta al Comune.
2. La domanda deve contenere :
  - le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali
  - la durata della pubblicità, le dimensioni, l'esatta ubicazione degli impianti pubblicitari ed i mezzi pubblicitari che si intendono installare ;
  - la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
3. L'originale della domanda deve essere redatto in conformità alla legge sul bollo e deve essere corredata di due copie in carta semplice, da utilizzare per i pareri dell'Ufficio tecnico comunale e del Comando di Polizia Municipale.
4. La domanda deve essere inoltrata anche se l'installazione è esente dal pagamento del canone.

#### **ART. 3**

##### ***Allegati alla domanda***

1. La domanda deve essere corredata del preventivo nulla osta tecnico rilasciato dalla competente autorità statale, regionale o provinciale, sia quando l'installazione è fatta su strade statali, regionali o provinciali che attraversano il territorio comunale ; sia quando l'installazione è fatta su strade comunali, ma è visibile da strade appartenenti ad altri enti.
2. Alla domanda vanno altresì allegati gli elaborati tecnici e i disegni illustrativi indicanti :
  - il tipo di mezzo di effettuazione della pubblicità ;
  - i materiali da adoperare nella loro fabbricazione e nell'eventuale struttura di sostegno ;
  - le eventuali norme legislative e regolamentari che disciplinano la realizzazione dei manufatti, ai sensi dell'art.49, comma 3, del Regolamento di esecuzione del N.C.d.S..

#### **ART. 4**

##### ***Rilascio dell'autorizzazione***

1. Le autorizzazioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni :
  - il Comando della Polizia Municipale ed il Responsabile dell'Ufficio Tecnico hanno espresso parere favorevole ;

- l'interessato ha versato le spese d'istruttoria alla domanda, il canone nella misura stabilita, una cauzione in danaro o in titoli di Stato ed equiparati pari ad almeno una annualità di canone ;
  - l'interessato dimostri, con idonea documentazione di aver osservato le particolari norme che disciplinano la realizzazione delle strutture di sostegno e di fondazione dei mezzi pubblicitari .
2. In luogo della cauzione può essere prestata fideiussione bancaria od assicurativa in conformità alle norme vigenti.
  3. Nel caso in cui sia autorizzata l'installazione dei mezzi pubblicitari su spazi ed aree pubbliche, il rilascio dell'autorizzazione vale anche come concessione.

#### **ART. 5** ***Uso dell'autorizzazione***

1. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, l'autorizzazione è personale e non può essere trasferita a terzi.
2. L'autorizzazione è valida solo per la località, la durata, la superficie e le installazioni autorizzate.
3. Allo scadere dell'autorizzazione o in caso di revoca anticipata, il proprietario dei mezzi pubblicitari deve rimuoverli a proprie spese e ripristinare lo stato dei luoghi.

#### **ART. 6** ***Rinnovo dell'autorizzazione***

1. Almeno 30 giorni liberi prima della scadenza di un'autorizzazione, l'interessato può richiedere il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite dal presente regolamento per il rilascio.

#### **ART. 7** ***Revoca dell'autorizzazione***

1. L'autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
2. L'autorizzazione dev'essere revocata quanto l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento oppure - essendo in ritardo con il pagamento del canone - non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro 15 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.
3. La revoca dell'autorizzazione per motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo.
4. La revoca dell'autorizzazione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

### **TITOLO III** **INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI MEZZI DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA' ESTERNA CHE INCIDONO SULL'ARREDO URBANO O SULL'AMBIENTE**

#### **ART. 8** ***Tipologia***

1. Agli effetti del presente regolamento, i mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente sono :
  - le insegne di esercizio ;
  - le preinsegne ;
  - le sorgenti luminose ;
  - i cartelli ;
  - gli striscioni, le locandine e gli standardi ;

- i segni orizzontali reclamistici ;
- gli impianti pubblicitari di servizio ;
- gli impianti di pubblicità o propaganda ;
- le sorgenti acustiche.

**ART. 9**  
***Insegna di esercizio***

1. Per insegna di esercizio si intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

**ART. 10**  
***Preinsegna***

1. Per "preinsegna" s'intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

**ART. 11**  
***Sorgente luminosa***

1. Per "sorgente acustica" s'intende qualsiasi apparecchio amplificatore quali altoparlanti, megafoni e simili.

**TITOLO IV**  
**Modalità di impiego dei mezzi pubblicitari**

**ART. 18**  
***Dimensioni***

1. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m. X 0,30 m. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

**ART. 19**  
***Caratteristiche***

1. I cartelli, le insegne d'esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'art.4 del presente regolamento.
4. I cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità

o propaganda hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dei centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente, il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1, m rispetto al piano della carreggiata.

#### **Art. 20**

#### ***Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi***

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine e gli stendardi, gli impianti pubblicitari di servizio e quelli di pubblicità o propaganda luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per mq., o che, comunque, provochi abbagliamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m., fuori dei centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verdi nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio, e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m. dal bordo della carreggiata salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.
3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

### **TITOLO V**

### **Divieti, limitazioni ed agevolazioni**

#### **ART. 21**

#### ***Luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici, o d'interesse storico ed artistico***

1. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.

#### **ART. 22**

#### ***Pubblicità sonora o a mezzo di apparecchi amplificatori***

1. La pubblicità sonora per mezzo di apparecchi amplificatori è consentita dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 ed è sempre vietata nei giorni di festività religiose nonché durante lo svolgimento di processioni, cortei funebri e simili, ed in luoghi già oggetto di altra autorizzazioni.
2. La pubblicità sonora non può eccedere il limite di rumorosità stabilito dalla normativa vigente.

**ART. 26**  
***Ripartizione del territorio comunale***

1. Agli effetti della tariffa, il territorio comunale non è suddiviso in zone.

**ART. 27**  
***Luogo dell'installazione***

1. Qualora i mezzi pubblicitari sono installati su beni pubblici demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, o su altri beni immobili privati soggetti a servitù di pubblico passaggio, la tariffa stabilita dal presente regolamento comprende anche il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al regolamento comunale ;
2. I mezzi pubblicitari installati su beni privati sono soggetti ad una tariffa pari all'80% della tariffa stabilita per analoghe installazioni su beni pubblici.

**ART. 28**  
***Installazioni permanenti e temporanee***

1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le installazioni autorizzate con atti aventi durata non inferiore ad un anno solare.
3. Sono temporanee le installazioni autorizzate con atti aventi durata inferiore ad un anno solare.

**ART. 29**  
***Tariffa per installazioni permanenti e temporanee***

1. Per le installazioni permanenti la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura prevista in relazione ai singoli tipi di mezzi pubblicitari impiegati.
2. Il canone per le installazioni temporanee è dovuto a giorno, per l'intera durata dell'autorizzazione. In difetto di specifiche previsioni, la tariffa giornaliera è pari alla trecentesima parte di quella annuale.

**TITOLO VII**  
**Canone**

**ART. 30**  
***Soggetti obbligati al pagamento del canone***

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'autorizzazione.

**ART. 31**  
***Pagamento del canone***

1. Per le installazioni permanenti la prima rata canone va pagata al rilascio dell'autorizzazione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra la data di rilascio ed il 31 dicembre successivo, le successive annualità sono commisurate ad anno solare e vanno pagate anticipatamente entro il 31 dicembre.
2. Se il canone annuale supera l'importo di £ 2 milioni, il pagamento di ciascuna annualità successiva alla prima può essere frazionato in quattro trimestralità anticipate.
3. Per le concessioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio dell'autorizzazione.
4. Per le modalità di pagamento, valgono le norme in materia di riscossione di entrate comunali stabilite dall'apposito regolamento.
5. Fermo quanto stabilito dall'art.36 del presente regolamento, in caso di ritardo del pagamento del canone o su due rate, il debitore è tenuto a corrispondere al Comune un'indennità di mora dell'1% per ogni mese compiuto o frazione superiore a 15 giorni.

**ART. 23**  
**Riduzioni del canone**

1. Il canone è ridotto a metà :
- per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro ;
  - per la pubblicità effettuata per manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali ;
  - per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

**ART. 24**  
**Esenzione del canone**

1. Sono esenti dal canone :
- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso ;
  - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato ;
  - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione ;
  - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita ;
  - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio ;
  - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ;
  - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali ;
  - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro ;
  - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

**TITOLO VI**  
**Tariffe**  
**ART. 25**  
**Approvazione delle tariffe**

1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono soggette al pagamento di un canone, secondo la tariffa allegata al presente regolamento.
2. Le tariffe sono aggiornate annualmente con deliberazione da adottare contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art.54 del D.Lvo. n°446/97
3. La mancata deliberazione nel termine di cui al comma precedente comporta, per l'esercizio successivo, la proroga della tariffa in vigore.

**ART. 36**  
***Altre sanzioni***

1. Indipendentemente da quanto stabilito nell'art.34, il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari :
  - a) privi della prescritta autorizzazione ;
  - b) installati in difformità alla stessa ;
  - c) quando sia stato effettuato il pagamento del relativo canoneIn attesa della rimozione, il Comune procede alla immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale.
2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 23 del D. Lvo. N°285/92.
3. Se le sanzioni richiamate nel comma precedente non sono irrogabili e la violazione concerne norme del presente regolamento, diverse da quelle stabilite per il pagamento del canone e per le installazioni pubblicitarie effettuate senza autorizzazione, il contravventore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da £ 200.000 a £ 2.000.000.
4. Per le sanzioni stabilite dal comma precedente si applica la procedura stabilita dagli artt. 16 e segg. della L. N°689/81.

**TITOLO X**  
**Disposizioni transitorie e finali**

**ART. 37**  
***Autorizzazioni in corso***

1. Le autorizzazioni alla installazione dei mezzi pubblicitari rilasciate anteriormente all'1.01.1999 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente art.6.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento comunale "Piano del colore del centro storico" , ogni autorizzazione potrà essere rilasciata previo parere insindacabile di conformità dell'ufficio tecnico comunale.

**ART. 38**  
***Organi competenti***

1. La gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle concessioni di cui al presente regolamento spetta al funzionario responsabile del servizio patrimonio, cui è affidata ogni attività organizzativa e gestionale. Il predetto funzionario rilascia e sottoscrive gli atti di concessione e le relative revoche ; riscuote i canoni e le sanzioni amministrative pecuniarie, anche in via coattiva, e dispone i rimborsi.
2. Il Comando di Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'Ufficio del patrimonio le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione. A tal fine, l'ufficio del patrimonio trasmette copia degli atti di concessione deliberati non oltre cinque giorni da quello nel quale sono divenuti esecutivi.

**ART. 39**  
***Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.1999.
2. Dalla stessa data cessa di aver applicazione, nel territorio comunale, l'imposta sulla pubblicità, di cui al capo I del D.Lvo. n°507/93, ferme restando l'obbligo di corrispondere l'imposta in relazione ai presupposti verificatisi anteriormente alla data stessa.

**TARIFFE CANONE CONCESSIONE PUBBLICITÀ**

Mezzi pubblicitari	Tariffa	
	annua	giornaliera
<b>Insegne di esercizio non luminose</b> : per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	£ 16.000	
<b>Insegne di esercizio luminose</b> : per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	£ 32.000	
<b>Preinsegne</b> : per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	£ 16.000	
<b>Cartelli non luminosi</b> : per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	£ 16.000	
<b>Cartelli luminosi</b> : per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	£ 32.000	
<b>Striscioni locandine e stendardi non luminosi</b> : per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	£ 16.000	
<b>Striscioni, locandine e stendardi luminosi</b> : per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	£ 32.000	
<b>Segni orizzontali reclamistici</b> : per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	£ 16.000	
<b>Impianti pubblicitari di servizio, non luminosi</b> : per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	£ 16.000	
<b>Impianti pubblicitari di servizio, luminosi</b> : per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	£ 32.000	
<b>Pubblicità su veicoli di uso pubblico, all'interno o all'esterno</b> : per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	£ 16.000	
<b>Pubblicità all'esterno di veicoli di uso privato</b> : per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	£ 12.800	
<b>Pubblicità con proiezioni luminose, diapositive e simili</b> : per ciascun metro quadrato di superficie occupata dalla proiezione	£ 64.000	
<b>Pubblicità con aeromobili</b> : per ogni giorno di pubblicità		£ 96.000
<b>Pubblicità con palloni frenati</b> : per ogni giorno di pubblicità		£ 12.000
<b>Pubblicità con distribuzione di manifesti e volantini</b> : per ogni persona impiegata per giorno nella distribuzione		£ 12.000
<b>Pubblicità sonora</b> : Per ciascun mezzo impiegato nella diffusione del suono, anche se mobile, e per ogni giorno o frazione		£ 12.000